



**Comune di Buddusò**  
Piazza Fumu - 07020 – Buddusò'  
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Riserva di Biosfera  
«Tepilora, Rio Posada  
e Montalbo»



**Originale**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32 DEL 04/09/2020**

**OGGETTO: MODIFICA SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020**

L'anno 2020 addì 4 del mese di Settembre convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
SATTA GIOVANNI ANTONIO	SI	SATTA GIOVANNI	NO
TUCCONE TOMASO	SI	SABA MARIANGELA	NO
LAI IGNAZIO	SI	CANU FRANCESCO	SI
FERRERI ANGELA	SI	DEVADDIS BATTISTA	SI
MAUREDDU BACHISIO	SI		
FIORI SALVATORE	NO		
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	SI		
PETRETTO GIANCARLO	SI		
BACCIU GIAN MARIO	SI		

**Presenti 10**

**Assenti 3**

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;

Il Presidente, SATTA GIOVANNI ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;
- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.
- Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e la legge di conversione dello stesso del 17 luglio 2020, n. 77, con cui è stato modificato il comma 2, articolo 107 del DL 18/2020 prorogando, ulteriormente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 degli enti locali al 30 settembre 2020.

- Visto** il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.
- Rilevato** che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;
- Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 4 dispone che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*.
- Visto** l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Considerato** che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
- Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 5 dispone che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.
- Vista** la deliberazione n. 22 del 26/06/2020 del Consiglio Comunale, con cui è stato modificato il Regolamento per la disciplina della TARI;
- Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).
- Vista** la deliberazione n. 23 del 26/06/2020 del Consiglio Comunale, con cui sono state fissate le tariffe e le scadenze TARI per l'anno 2020;

- Vista** la deliberazione n. 12 del 24/04/2020 del Consiglio Comunale, con cui è stata approvata la convenzione con ADER per la riscossione della Tari;
- Rilevato** che le scadenze per il pagamento fissate dalla delibera di consiglio comunale sopra richiamata non sono compatibili con i criteri fissati dalla convenzione sottoscritta con ADER
- Ritenuto** pertanto necessario stabilire delle nuove date per il versamento della TARI per l'anno 2020 che siano compatibili con i criteri fissati dalla convenzione sottoscritta con ADER fissandole alle nuove scadenze di seguito riportate:
- a. prima rata 31/10/2020
  - a. seconda rata 31/12/2020
  - b. terza rata 28/02/2021
  - c. quarta rata 30/04/2021
- Dato atto** che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2020 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2020 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
- Proceduto a votazione tra i 10 Consiglieri presenti che da il seguente risultato:**
- Votanti 10**
  - Favorevoli 10**
  - Contrari 0**
  - Astenuti 0**

### **DELIBERA**

1. di stabilire delle nuove date di scadenza per il versamento della TARI per l'anno 2020 che siano compatibili con i criteri fissati dalla convenzione ADER fissandole alle nuove scadenze di seguito riportate:
  - a. prima rata 31/10/2020
  - b. seconda rata 31/12/2020
  - c. terza rata 28/02/2021
  - d. quarta rata 30/04/2021
2. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 10 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:	10	
Favorevoli:	10	(.....)
Contrari:	0	(.....)
Astenuti	0	(.....)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



Comune di Buddusò

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SATTA GIOVANNI ANTONIO

On.le

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 14/09/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29/09/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04/09/2020.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni